REGOLAMENTO (CEE) N. 3181/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/86 che stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (3) ha previsto che la presentazione della prova del pagamento del versamento dell'acconto al produttore da parte del distillatore ha luogo entro i due mesi successivi all'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione ; che questo termine rischia di essere insufficiente per i distillatori e che è opportuno adattarlo senza peraltro sminuire le garanzie per l'organismo d'intervento ;

considerando che il titolo alcolometrico potenziale dei sottoprodotti provenienti da uve ottenute da varietà di uve da vinificazione è superiore in media a quello delle uve da tavola e delle uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino ; che è necessario tener conto di questa differenza nella designazione delle caratteristiche minime ;

considerando che occorre rettificare talune imprecisioni nel sesto considerando e all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2672/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2672/86 è modificato come segue :

1) Nel sesto considerando, seconda linea, i termini « di cui sopra » sono soppressi.
2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che il distillatore, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 :

— fornisca la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, ovvero

— costituisca, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'aiuto domandato ».

3) All'articolo 12, il testo del paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino, nonché il testo del paragrafo 2, terzo trattino sono sostituiti dal seguente testo :

« — in zona viticola C : 2 l di alcole per quintale quando sono ottenuti dalle varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite per l'unità amministrativa in questione, in quanto varietà di uva da tavola o in quanto varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino ; 3,2 l di alcole puro per quintale quando sono ottenuti da varietà che figurano nella classificazione per l'unità amministrativa in questione, unicamente in quanto varietà di uve da vinificazione ».

4) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 15*

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata mediante il tasso rappresentativo nel settore del vino in vigore il 1° settembre 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente